

77 .

Item s'obligano, e promettono li Sudetti Piantatori coltivare ogn' anno à suo debito tempo detti beni, come sopra dateli à

piantare, e contrafacendo vogliono esser tenuti pagare l'Interesse à dichiarazione de Periti, come pure pro-

mettono, e s'obligano à suo tempo riportare ogn'anno à loro spese in casa de medemi Padroni qui dentro Mas-

signano tutta quella quantità del 3° del mosto spettante à medesimi di portione dominicale, senza

veruna spesa, ed incommodo d'essi perché così, e non altrimenti & = Item sia lecito à detti Piantatori in tem-

po di vendemmia eleggersi le Canali dove meglio gli

parerà, e sarà à medemi di minore incommodo perche

così parimente & = Item che ogni, e qualunque sorti di semente provenienti da detti beni si debbano di-

videre al 3°, come sopra, cioè due parti per detti Piantatori, et una per detti Padroni, li frutti degl' Arbori si

debbono spartire alla metà, e così ancora si debbono dividere le legne grosse d'essi Arbori, morre,

e fascine, le mannelle poi al terzo, cioè una parte per detti Padroni, e due per detti Piantatori, che siano

tenuti, et obligati, conf. e promettono, e s'obligano raccoglierla à loro spese, legarle, et ammannellarle,

perche così & = Item sia lecito a detti Piantatori trasportare altrove le Paglie, et herbe, che haverran-

no in detti beni per farle consumare, e consumate, che

sarranno